

Pubblicato il 17/06/2019

N. 07776/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 13876/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13876 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vincenzo Giorlando, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Finazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Messina in Roma, via Oderisi Da Gubbio 51;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per Gli Accertamenti Psico - Fisici non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – prot. n. 3651262/2- 11 del 2 ottobre 2018,

consegnato al ricorrente in pari data e reso in sede di visita medica, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il sig. Vincenzo Giorlando non idoneo al Concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I, 4<sup>a</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018 e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Ove occorra:

- del bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, con particolare riferimento all'art. 10 comma 7 lett. b, punti 1 e 4 del medesimo nella parte in cui prevede che “saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare o secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4... tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere”.

- del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa ed in particolare l'allegato 2, elenco B, codice 209 e 211 laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità la ricostruzione LCA e la meniscectomia mediale selettiva del ginocchio.

- delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso anzidetto approvate con Determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 61/8-2 CC, datato 6 agosto 2018, del C.N.S.R.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,

a) del Decreto del 13.12.2018 (prot. n.61/11-4-1 CC di prot.) (ALL. 1) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018 (anche esso impugnato ove occorra mercé il presente ricorso per motivi aggiunti), redatte dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi in ferma quadriennale pubblicato sulla G.U.R.I, 4<sup>a</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018. In particolare, la graduatoria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del Bando di concorso (ALL. 2) di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018, anche nella parte in cui l'art. 3, comma 3 del Decreto di approvazione delle graduatorie ha devoluto i residui 149 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Bando di concorso e n. 53 posti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del Bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1.

b) delle graduatorie finali di merito, ex art. 1, comma 1, lett. b), c) e d) del Bando di concorso per esami e titoli sopra indicato, di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso (ALL. 3,4,5), nella parte in cui non contemplano il ricorrente tra gli idonei.

c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, considerato che la disposta verifica ha dato esito positivo per il ricorrente;

rilevato che il gravame è stato partecipato ad un solo controinteressato, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La p.a. dovrà provvedere alla pubblicazione, presso il suo sito internet, di una copia del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La parte ricorrente dovrà presentare i citati documenti alla resistente al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar, la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta.

Infine, ammette, con riserva, il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali e fissa la camera di consiglio del 23 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione.

Ammette, con riserva, il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Fissa la camera di consiglio del 23 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

### **Attestazione di conformità**

Io sottoscritto avv. Alessandro Finazzo (c.f.: FNZ LSN 69E22 A176R) del foro di Trapani attesto che l'ordinanza collegiale n°07776/2019 emessa sul giudizio RG n°13876/2018 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Lazio – sede di Roma in copia analogica, è conforme alla copia estratta dal formato digitale conforme a quello che è stato depositato sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) e presenti nel fascicolo informatico n°13876/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma.

Essa consta di n.ro 5 pagine, esclusa la presente.

Alcamo, 18 giugno 2019

avv. Alessandro Finazzo